



COLLEGIO DI MILANO

composto dai signori:

(MI) LAPERTOSA	Presidente
(MI) STELLA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) ACHILLE	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) FERRETTI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(MI) DI NELLA	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore (MI) DI NELLA

Seduta del 25/06/2020

FATTO

La parte ricorrente espone, allega e chiede nel ricorso quanto segue.

- Rappresenta di essere titolare di un buono fruttifero della serie Q/P, emesso il 29.10.1986.
- In data 22.05.2017 parte ricorrente ha domandato la liquidazione del buono e l'intermediario ha comunicato che il valore complessivo lordo del titolo era pari ad € 6.494,18.
- Tuttavia, da calcoli effettuati, risulterebbe che il valore complessivo lordo del titolo sia pari a quasi il doppio del valore, "ovvero ... ad € 13.848,79".
- Tale maggiore somma, in particolare, risulterebbe conforme al calcolo degli interessi come indicati a tergo del titolo (in tal senso allega la decisione dell'ABF n. 16448/2019).
- Parte ricorrente chiede che l'intermediario le eroghi a liquidazione del titolo "l'importo lordo di € 13.848,79, ovvero il maggior e/o minore importo che risulterà dall'applicazione delle condizioni ed interessi indicati a tergo del Buono Fruttifero medesimo, con rimborso delle spese sostenute per la presentazione del presente ricorso".

Nelle controdeduzioni l'intermediario espone, allega e chiede quanto segue.



- La ricorrente contesta la erroneità del calcolo degli interessi compiuto dall'intermediario, con riferimento al periodo compreso tra il 21° ed il 30° anno dall'emissione.
- Il buono, sul quale al momento del rilascio sono stati apposti il timbro "Q/P" e quello delle relative condizioni, appartiene a tutti gli effetti alla serie "Q" istituita con il DM del 13 giugno 1986.
- Il rendimento della serie dei buoni è strutturato prevedendo un interesse composto per i primi vent'anni (ripartiti in scaglioni quinquennali a tasso crescente) ed un importo bimestrale, per ogni bimestre maturato oltre il ventesimo anno e fino al 31 dicembre del 30° anno successivo all'emissione, calcolato in base al tasso massimo raggiunto al 20° anno.
- Per il rilascio dei buoni della serie Q l'istituto ha correttamente utilizzato anche i moduli della serie P, provvedendo ad apporre sul fronte e sul retro i timbri previsti dall'art. 5 del DM.
- In particolare, il D.M. ha stabilito di apporre un timbro contenente le indicazioni dei nuovi tassi e non anche l'importo da corrispondersi bimestralmente dal 21° al 30° anno, il cui sistema di calcolo (interesse semplice) rimaneva invariato in quanto rapportato al tasso di interesse massimo raggiunto e, cioè al tasso del 12% come indicato nel timbro (e non al 15% come previsto per la serie "P" non più in emissione).
- Il DM stabilisce che venga apposto nella parte posteriore del buono un timbro contenente esclusivamente i quattro "nuovi tassi" e non anche "le somme complessivamente dovute" derivanti dalla loro applicazione.
- L'apposizione del timbro sul retro del buono si sovrappone "in toto" alla scritta sottostante e la sostituisce integralmente.
- Il sottoscrittore avrebbe dovuto conoscere la disciplina posta dal D.M. citato, e nessun affidamento può ritenersi essersi ingenerato in capo al titolare del buono, come ribadito anche dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con la sentenza n. 3969/19;
- La predetta sentenza (SS.UU. n. 3963/2019), nel riaffermare la piena legittimità dell'impianto normativo che disciplina il rilascio dei buoni, ha ribadito che, secondo la disposizione del DPR n. 156/73, la misura dei tassi di interesse dei buoni è stabilita dai decreti ministeriali istitutivi della relativa serie.
- *"La sussistenza di un affidamento risulta infondatamente invocata in quanto il titolare del buono conosceva tutti i tassi di rendimento di tali buoni (applicabili all'intera durata trentennale del buono), come stabiliti dal Decreto Ministeriale o, comunque, avrebbe potuto conoscere tali tassi usando la normale diligenza (cfr. Cass. SS.UU. n. 3963/2019)".*
- La sentenza n. 13979/2007 ha deciso su una fattispecie del tutto diversa da quella qui in esame. In tal caso all'investitore era stato consegnato un buono appartenente ad una serie non più valida, senza però che sul titolo fosse contenuta alcuna indicazione in tal senso.
- L'intermediario chiede il rigetto del ricorso in quanto irricevibile e/o inammissibile e/o infondato.

In sede di repliche alle controdeduzioni parte ricorrente ha affermato quanto segue,

- Contesta quanto asserito dall'intermediario ed ha rilevato che nessun timbro modificativo risulta apposto in relazione ai rendimenti dell'ultimo decennio, sicché l'unico riferimento rimane quello originario della tabella stampata a tergo che indica *"più lire 258.150 per ogni successivo bimestre maturato fino al 31 dicembre del 30° anno successivo a quello di emissione"*.
- Le conseguenze dell'errore dell'intermediario non possono essere imputate al cliente.



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

- Legittimamente ha fatto affidamento sulla validità dei tassi di interesse riportati sul titolo e non modificati da atti regolamentari successivi alla sua emissione.
- L'orientamento consolidato dell'Arbitro riconosce e tutela il legittimo affidamento del cliente in dette ipotesi (in senso analogo si è peraltro pronunciata altresì la Cassazione).
- Parte ricorrente chiede quindi l'applicazione delle condizioni riportate sul retro del buono "per il periodo dal 21° al 30° anno ... al netto delle ritenute fiscali, oltre al pagamento di quanto dovuto in applicazione dei tassi di interessi indicati nel timbro posteriore per il primo ventennio ... oltre refusione delle spese di presentazione del ricorso".

DIRITTO

Nella presente vicenda la parte ricorrente, contitolare di un BFP della serie Q/P, emesso nell'anno 1986, chiede che il titolo sia liquidato sulla base di quanto indicato nella tabella stampigliata sul retro del buono. La ricorrente domanda "*l'applicazione delle condizioni risultanti a tergo del buono*". Inoltre quantifica il dovuto in un importo, € 13.848,79 lordi, pari a quasi il doppio rispetto a quello prospettato dall'intermediario. Quindi, contrariamente a quanto affermato dal convenuto, nel ricorso la contestazione non è limitata ai rendimenti dal 21° anno alla scadenza.

Il Collegio rileva che il buono in questione è stato emesso successivamente all'entrata in vigore del D.M 13.06.1986 su un modulo stampigliato della serie "P" e per questo nella facciata anteriore reca un timbro di variazione con la dicitura "SERIE ..." non del tutto leggibile. Sul retro sono rilevabili delle leggere ombreggiature che potrebbero far presumere l'applicazione di un timbro: tuttavia, non risulta invero leggibile alcun timbro contenente il rendimento dei buoni della serie "Q/P" sino al 20° anno.

In materia l'orientamento ormai consolidato dell'Arbitro, ribadito dal Collegio di Coordinamento con la decisione n. 6142/2020, statuisce che, con la sola eccezione dell'attribuzione alla parte pubblica dello *jus variandi* dei tassi di interesse mediante decreti ministeriali successivi all'emissione, "il vincolo contrattuale tra emittente e sottoscrittore dei titoli ... si forma ... sulla base dei dati risultanti dal testo dei buoni di volta in volta sottoscritti". E, infatti, il Collegio, argomentando sulla base della sentenza della Cass. Civ. Sez. Un., n. 13979 del 15 giugno 2007, ha affermato che, se si può ammettere che le condizioni del contratto vengano modificate (anche in senso peggiorativo per il risparmiatore) mediante decreti ministeriali successivi alla sottoscrizione del titolo, si deve invece escludere "che le condizioni alle quali l'amministrazione postale si obbliga possano essere invece, sin da principio, diverse da quelle espressamente rese note al risparmiatore all'atto stesso della sottoscrizione del buono" (cfr. decisione n. 5674 dell'8.11.2013). Sicché, qualora il decreto ministeriale modificativo dei tassi sia antecedente alla data di emissione del buono fruttifero, si ritiene che possa essersi ingenerato un legittimo affidamento del cliente sulla validità dei tassi di interesse riportati sul titolo e che tale affidamento, come affermato nella citata sentenza delle Sezioni Unite n. 13979/2007, debba essere tutelato. In tal caso, al ricorrente dovranno essere applicate le condizioni riprodotte sul titolo stesso (cfr. Collegio Milano, n. 4580/2015 e n. 5653/2015; Collegio Napoli, n. 882/2014 e n. 5577/2013; Collegio Roma, n. 2659/2015 e n. 5328/2014). Qualora, viceversa, i titoli siano stati emessi antecedentemente al decreto ministeriale modificativo dei tassi, vanno applicate le condizioni stabilite dal predetto decreto (cfr. Collegio Roma, n. 2664/2014).

Nel caso di specie, è pacifico che il buono in esame appartenga alla serie Q/P: si osserva che nella parte anteriore, la timbratura in basso a destra identificativa della serie non è



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

chiaramente leggibile. Sul retro non risulta invero leggibile alcun timbro contenente il rendimento dei buoni della serie "Q/P" sino al 20° anno; per gli anni dal 21° al 30° la stampigliatura originaria indica *"più lire 258.150 per ogni successivo bimestre maturato fino al 31 dicembre del 30° anno solare successivo a quello di emissione"*. Dato che è illeggibile, il timbro sul retro non è in grado di poter modificare i rendimenti originariamente riportati sul titolo. Ne consegue dunque che l'intermediario, anche in ossequio alle norme in tema di trasparenza, è tenuto a rimborsare alla ricorrente il buono in questione secondo le condizioni inizialmente apposte sul retro del titolo per l'intero trentennio (in termini cfr. Collegio Milano, n. 9911/2019; Collegio di Bari, n. 23811/2019).

Pertanto, il Collegio accoglie parzialmente il ricorso e riconosce il diritto della ricorrente ad ottenere l'applicazione delle condizioni originariamente riportate sul retro del buono in esame relativamente all'intero trentennio, al netto delle ritenute fiscali.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso e dispone che l'intermediario applichi le condizioni riportate ab origine sul retro del titolo, per l'intera durata, al netto delle ritenute fiscali.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00, quale contributo alle spese della procedura, e alla parte ricorrente la somma di € 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
FLAVIO LAPERTOSA